

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA.

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti: (1033)	915
PRESIDENTE	915, 916, 917, 918
	919, 920, 921, 922
KUNTZE	916, 917, 919, 920
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	916, 917, 918
	919, 920, 921
SCHIAVETTI	918, 919, 920, 922
MIGLIORI	918, 921
COMANDINI	919, 921
GUERRIERI EMANUELE	920
PINNA	920
BERLINGUER	921
VALIANTE	922

La seduta comincia alle 9,50.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. Assumo la presidenza in luogo del Presidente Cassiani, assente perché indisposto. Gli mandiamo il nostro augurio e speriamo che possa essere presto di nuovo a questo posto, trattandosi di una lieve forma influenzale.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta fu completato l'esame degli articoli fino all'art. 26, facendo soltanto una riserva per quanto concerne l'articolo 15, in modo particolare per cercare di colmare quella lacuna, se così può dirsi, riflettente l'eventuale reclamo avverso la deliberazione concernente l'elezione del consiglio nazionale. Taluno riteneva che la lacuna non esistesse, in quanto poteva dedursi per analogia da quanto è disposto per i consigli locali. Tuttavia a me è parso — ed è parso anche ad alcuni colleghi — che fosse buona cosa colmare anche formalmente questa lacuna. Avrei, quindi, predisposto un testo dell'ultimo comma dell'articolo 15, inteso appunto a fissare una disciplina per quanto concerne detti reclami. Questa disciplina consisterebbe — e leggerò tra un istante la formula — nel consentire che chiunque sia interessato possa in tema di elezione al consiglio nazionale ricorrere al consiglio nazionale stesso. Non avrei aggiunto in questa sede il ricorso giurisdizionale, in quanto, se non vado errato, questo è consentito ugualmente per il combinato disposto dell'articolo che andremo a votare e dell'articolo 61 del disegno di legge, in quanto quest'ultimo articolo prevede che il consiglio nazionale decide su molte materie, tra cui quella elettorale, e dell'articolo 62, che prevede che avverso le delibere del consiglio nazionale indicate nell'articolo 61 è dato ricorso al giudice ordinario.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1962

Mi pare, quindi, senza bisogno di prevedere in questa sede la ricorribilità dell'autorità giudiziaria, che possa discendere direttamente dal combinato disposto delle norme che or ora ho ricordato.

Debbo aggiungere che, quando l'altro giorno, parlavamo di eventuale impugnazione al giudice ordinario in tema elettorale; sempre dopo il ricorso amministrativo al consiglio nazionale, si è adombrata la possibilità che questo giudice non fosse il magistrato ordinario, bensì il Consiglio di Stato. In questo momento sarei alquanto esitante su questa soluzione; tuttavia, siccome in tema di reclamo giurisdizionale dovremo tornare a proposito dell'articolo 62, niente vieterà che, se fossimo di questo avviso, per le decisioni in tema elettorale, previste all'articolo 61 ci sia una deroga e una competenza speciale. Ma penso che allo stato non occorra che decidiamo senz'altro questa questione, perché basterà che la esaminiamo in quel momento, essendo qui sufficiente prevedere la ricorribilità a questo grado interno, cioè il consiglio nazionale, a cui or ora accennavo.

Il testo del comma aggiuntivo da introdurre all'articolo 15 sarebbe il seguente:

« Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. Nel caso che l'impugnazione venga accolta, il consiglio nazionale stesso fissa un termine non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla ».

Sostanzialmente questo testo viene a ricalcare quello che per le elezioni locali è previsto all'articolo 7. Comunque su questo testo apro, per quanto del caso, la discussione.

KUNTZE. Signor Presidente, io non ho nulla in contrario all'accoglimento di questo emendamento, dal punto di vista sostanziale. Mi permetto, però, di sottoporre all'Assemblea l'opportunità di una correzione, che ha un carattere solamente formale. Non mi sembra che il termine « impugnazione », usato nel secondo periodo di questo emendamento, sia il termine più idoneo per qualificare questa forma di reclamo, sia perché « impugnazione » ha un suo significato prettamente specifico in materia giudiziaria, sia perché l'impugnazione presuppone un giudizio di primo grado.

Inoltre, il termine impugnazione potrebbe far sorgere il dubbio, nonostante che questo potrebbe essere fugato e dai chiarimenti for-

niti dall'onorevole Presidente, e dal fatto che si prevede in successive norme il ricorso all'autorità giudiziaria, che il giudizio emesso dal Consiglio sia una decisione di natura giurisdizionale.

Io propongo, quindi, un emendamento all'emendamento, nel senso di sostituire alle parole « nel caso che l'impugnazione venga accolta », le parole « in caso di accoglimento del reclamo » anche se si dovrà ripetere la parola reclamo; ma penso che sia meglio ripeterla, anziché introdurre un termine che potrebbe portare ad equivoche interpretazioni. Non so se sia il caso di precisare; anche perché ne resti traccia dei lavori preparatori, che il reclamo ha natura strettamente amministrativa. Ma, ripeto, non credo che questo sia necessario dirlo espressamente, perché le successive norme danno la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Forse, sarebbe il caso, ma non ne faccio materia di un emendamento specifico, sarebbe il caso di richiamare, in qualsiasi modo, le norme prevedute dagli articoli 61 e 62: « Salvo quanto disposto, ecc. », in modo che possa stabilirsi un collegamento, fin da questo momento, fra gli articoli 15, 61 e 62.

PRESIDENTE. Altri colleghi chiedono la parola su questo punto specifico?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo dichiara di non opporsi all'emendamento presentato dall'onorevole Breganze, con l'emendamento suggerito or ora dall'onorevole Kuntze.

A me pare che non sia il caso di stare adesso a specificare che questa impugnazione ha carattere soltanto amministrativo. Mi pare che tutta la struttura che finora abbiamo dato alla legge, autorizza a desumerlo. Mi pare che sia esplicito, tanto più che negli articoli 61 e 62 si specificherà meglio quali sono le altre vie di possibili impugnative a carattere giurisdizionale che saranno concesse.

PRESIDENTE. Per parte mia, dico che trovo perfettamente esatto il rilievo formulato dall'onorevole Kuntze che la parola « impugnazione » è stata introdotta per non ripetere la parola reclamo.

Per quanto concerne il richiamo alle norme giurisdizionali degli articoli successivi, mi permetto di notare che quando abbiamo disciplinato con l'articolo 7, non abbiamo fatto riserva alcuna.

Rileggo a me stesso che cosa dice l'articolo 61, per vedere se l'ho interpretato esattamente.

Dice il testo attuale dell'articolo 61:

« Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia

di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio ».

Ed aggiunge l'articolo 62:

« Le deliberazioni del Consiglio nazionale indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate davanti ad una Sezione specializzata della Corte d'appello, nel cui distretto ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, dagli interessati e dal Procuratore Generale presso la stessa Corte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione ».

Si può, quindi, essere d'accordo sull'organo, ma per quanto si riferisce al collegamento mi pare che esso dia pacificamente la ricorribilità anche in sede elettorale. In altri termini, il collegamento è da ritenere acquisito, specialmente dopo la proposta di sostituzione della parola « impugnazione » con l'altra « reclamo ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo finale nel testo di cui è già stata data lettura, ma con la sostituzione delle parole « nel caso che l'impugnazione venga accolta » con le altre « in caso di accoglimento del reclamo ».

(È approvato).

Prima di passare alla votazione dell'articolo 15 nel suo complesso, desidero informare la Commissione che, prima di giungere al voto finale, sarà sottoposto all'attenzione dei suoi componenti il testo dell'articolo approvato, di modo che, qualora si fosse caduto involontariamente in qualche errore od omissione, ci sarebbe la possibilità di correggerli con qualche articolo aggiuntivo.

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 15:

Consiglio nazionale: composizione.

« È costituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di 2 professionisti e 1 pubblicista per ogni Consiglio regionale o interregionale iscritti nei rispettivi elenchi.

I Consigli regionali o interregionali che hanno più di cinquecento professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale ap-

partenente alla medesima categoria ogni cinquecento professionisti eccedenti tale numero o frazione di cinquecento superiore alla metà. Conformemente gli organi regionali o interregionali che hanno più di mille pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere regionale appartenente alla medesima categoria ogni mille pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma dell'articolo 2 e seguenti in quanto applicabili. Le assemblee devono essere convocate almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio stesso nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine non superiore a 30 giorni perché da parte dell'Assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo della elezione dichiarata nulla ».

Innanzitutto devo rilevare che l'elezione avviene, se non vado errato, in maniera diretta; cioè a dire, non si tratta di un'elezione di secondo grado. Mi dispiacerebbe perciò, se si codificasse una dizione poco precisa.

Nel terzo comma dell'articolo 15 è detto:

« I consigli regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale, ecc. ».

Ora questa dizione che cosa vuol dire? Che non sono le assemblee, ma i consigli ad eleggere i consiglieri? Non so se sia opportuno rivedere questa dizione.

KUNTZE. Successivamente o prima, si dice che l'elezione avviene a norma degli articoli 2 e seguenti, in quanto applicabili. Credo che questa norma sia applicabile anche al caso della rappresentanza proporzionale suppletiva.

PRESIDENTE. Ritengo anche io che la nostra volontà sia questa, ma domando se la dizione è adeguatamente chiara. Ad ogni modo a noi interessava completare l'articolo. Quindi potremmo sospendere il voto finale sull'articolo 15 per studiare se siamo incorsi eventualmente in un errore materiale e rettificare tale errore, dando per acquisita la votazione del comma finale che ci stava a cuore. Quindi, si tratterebbe di coordinamento o — nel caso che fossero stati già votati questi comma — di revisione, ove fossimo incorsi in un errore materiale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Io non ho nessuna difficoltà; però

mi parrebbe che la dizione usata nel terzo comma dell'articolo 15 sia abbastanza chiara e non dia luogo a perplessità, perché s'intende che i consigli regionali e interregionali eleggono un membro al consiglio nazionale.

PRESIDENTE. Io mi riferisco al principio del terzo comma, dove si dice che « i consigli regionali e interregionali eleggono ». Quindi sono le persone che compongono il consiglio ad eleggere, oppure sono gli iscritti? Probabilmente sono le assemblee dell'ordine, tanto che si richiama il contenuto dell'articolo 2, il quale si riferisce alle assemblee. Ad ogni modo, siccome questa materia tornerà alla fine con una norma transitoria, credo che non sarà male soprassedere dal voto finale dell'intero testo dell'articolo, pur acquisendo per approvato quello già approvato. Quindi, per ora, rimane approvato il comma finale.

SCHIAVETTI. Resta inteso che la parola « consiglio » vale come « assemblea ».

PRESIDENTE. A questo punto segue una serie di articoli impegnativi, cioè gli articoli dal 27 in avanti, i quali toccano due questioni di notevole importanza. Sono tornate più volte nella nostra discussione e su di esse ho ritenuto a suo tempo far cenno nella mia relazione. Si tratta in specie del grosso problema se occorra per l'ammissione all'albo del settore professionisti un titolo di studio, salvo a vedere se debba essere della scuola media superiore, oppure la laurea o altro titolo di studio; come pure se per questo ingresso formale nella categoria con pieni diritti sia necessaria un esame di abilitazione professionale, interpretando, come afferma il collega Pintus, che questo esame di Stato corrisponderebbe all'attuazione di un principio sancito dalla Costituzione all'articolo 33.

Allo scopo di avviare più concretamente la discussione, mi sono permesso di tradurre in emendamenti formali questi concetti, senza alcuna pretesa di definitività, ma per prospettare delle norme che possano essere esaminate e discusse. Non mi nascondo che si tratta di un tema di notevole importanza. Quindi, laddove i componenti della Commissione e il rappresentante del Governo volessero dedicare un più profondo esame a questa materia, potremmo passare ad altri articoli meno impegnativi. Io non avrei nessuna difficoltà, lasciando da parte questi articoli impegnativi.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Come già ho detto all'onorevole Breganze prima che la seduta iniziasse, io non sono in condizioni questa mattina di esprimere un parere in proposito. Ho ricevuto

gli emendamenti soltanto ieri sera sul tardi e non ho avuto la possibilità materiale di esaminarli direttamente né di farli esaminare dai nostri uffici. Perciò proporrei di accantonare tutti gli emendamenti che sono stati da lei presentati questa mattina e di procedere oltre nella discussione ed eventuale approvazione di quegli articoli per i quali non ci sono contestazioni o emendamenti.

MIGLIORI. Io sono d'accordo.

SCHIAVETTI. Anche io.

PRESIDENTE. Allora saltiamo il gruppo degli articoli che vanno dal 27 al 34, perché si tratta di norme collegate lute tra di loro e, adottando una soluzione su un punto, verrebbero influenzati anche i successivi. Possiamo continuare, invece, il nostro esame dell'articolo 35, che parla dei trasferimenti dei giornalisti. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura, quindi, dell'articolo 35, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 35.

Trasferimenti.

« Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 36. Mi permetto di pregare la cortesia dei colleghi, specialmente dell'onorevole Comandini, che è così attento, di richiamare la nostra attenzione, se qualche parola ci è sfuggita.

(Cancellazione dall'Albo).

« Il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1962

dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 34, e ne faccia domanda ».

Mi pare chiaro che, quando noi parliamo di albo, intendiamo riferirci sia ai professionisti che ai pubblicisti. Tanto per evitare dubbiezze; perché noi abbiamo usato albo ed elenco, condizione parzialmente diversa da quello che usava il testo inizialmente.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 36.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37:

(Condanna penale).

« Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordinè o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione possono essere sospesi dal Consiglio regionale, o interregionale dell'Ordine sentito l'interessato, fino alla revoca del mandato dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio può iniziare procedimento disciplinare per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel titolo seguente ».

COMANDINI. L'ultimo comma dell'articolo 37 dice: « può iniziare procedimento disciplinare ». Bisognerebbe dire: « Deve iniziare procedimento disciplinare », poiché non possiamo lasciare al Consiglio dell'Ordine la facoltà di aprire o di non aprire un procedimento disciplinare.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che sia una formula usata in tutte le questioni del genere. Di norma è la pubblica amministrazione che, a un certo punto, decide di aprire o no, un procedimento disciplinare, a seguito di un giudizio penale. E lascia una certa discrezione all'amministrazione. Voglio dire; per analogia, si potrebbero usare...

PRESIDENTE. Mi domando una cosa e mi riferisco al Consiglio dell'ordine degli

avvocati: se, per ipotesi, due avvocati regolarmente iscritti nell'albo professionale vengono condannati per omicidio colposo; ove si verificasse questa deprecabile ipotesi, io non credo che il Consiglio dell'Ordine debba iniziare procedimento disciplinare.

COMANDINI. Deve aprire un'istruttoria disciplinare.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se si fa una istruttoria significa che si inizia un procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Inteso nel senso che l'onorevole Comandini ha precisato non avrei difficoltà. Se invece si parla di formale apertura disciplinare, allora sono esitante.

KUNTZE. Io credo che bisognerebbe concordare con la proposta dell'onorevole Comandini, anche per armonia con quanto disposto dall'articolo 46 che prevede proprio i provvedimenti disciplinari. In questo articolo si legge che « gli iscritti all'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla dignità e agli interessi professionali o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare ».

Ora, per quanto possa essere lieve la condanna penale, è sempre un fatto più grave di quello che possa essere una violazione dei propri doveri professionali. Se in questo articolo si fa obbligo al Consiglio di iniziare un procedimento disciplinare, non vedo la ragione per un fatto che indubbiamente riveste carattere di maggiore gravità — anche se potrebbe dalle risultanze dell'istruttoria risultare non grave — per cui, in questa ipotesi, cioè nell'ipotesi di condanna penale — a cui fa riferimento l'ultimo capoverso dell'articolo 37, non vedo, ripeto, la ragione per cui si debba lasciare il Consiglio dell'ordine arbitro assoluto di iniziare o non iniziare un procedimento disciplinare.

SCHIAVETTI. Nell'esaminare questo problema lo faccio, sotto un punto di vista esclusivamente giornalistico, perché non ho alcuna competenza dal punto di vista giudiziario.

Nell'attività giornalistica possono sovente accadere infortuni che portano a delle condanne che non sono infamanti e che sono di pretto carattere politico.

Per condanne di questo genere non si dovrebbe provvedere all'eventualità dell'apertura di un procedimento disciplinare. Invece per le condanne per reati cosiddetti comuni, che involgono lesioni, onore, decoro, allora si ci vuole un procedimento disciplinare.

Quando si tratti di condanna per istigazione ai militari alla disobbedienza, ecc. —

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1962

che tutti più o meno in venti anni di lotta abbiamo sofferto — chi è condannato per questi motivi non dovrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare, perché questo obbligo di apertura di un procedimento disciplinare potrebbe essere limitativo della libertà del giornalismo. C'è tutta una serie di reati di cui il consiglio dell'Ordine non si dovrebbe occupare, che non investono il decoro e la dignità professionale e del giornalista.

GUERRIERI EMANUELE. A me sembra che sostanzialmente nella formulazione dell'ultimo comma, si debba ritenere implicito cioè il riferimento all'articolo 47. Il comma, quindi, si deve intendere in questo senso: se la condanna penale che non importa la pena accessoria, ecc. non dà luogo a quanto previsto dall'articolo 47 non si fa luogo al procedimento disciplinare; se viceversa, la condanna, anche se non comporta l'applicazione di pene accessorie, dà luogo in concreto all'ipotesi prevista dall'articolo 47, si deve far luogo al procedimento disciplinare. Mi sembra che la formula facoltativa può rimanere.

PINNA. A conforto della tesi sostenuta or ora dall'onorevole collega Guerrieri, io mi permetto ricordare che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici consegue a una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Orbene, per furto semplice la pena edittale non supera i tre anni, per furto con un'aggravante la pena solitamente inflitta è superiore ai tre anni; e sarebbe strano che, per una condanna per furto non si sottoponga a provvedimento disciplinare.

Mi pare che l'osservazione fatta poco fa dall'onorevole Guerrieri sani tutte le difficoltà: si deve procedere disciplinarmente, quando gli iscritti all'albo si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla dignità, agli interessi professionali o di fatti che compromettono la professione o la dignità dell'Ordine. In questo caso, non può quindi esservi una facoltà. Mi pare che tutto sia sanato e armonizzato, quando si accetti la condizione or ora espressa dall'onorevole Guerrieri, cioè ove ricorrano gli estremi previsti dall'articolo 47.

PRESIDENTE. La traduce in emendamento formale o considera sufficiente il richiamo interpretativo fatto dall'onorevole Guerrieri?

PINNA. La traduco in emendamento formale, perché bisogna dire: « ove ricorra ».

PRESIDENTE. Lo formuli così evitiamo errori di dizione.

KUNTZE. L'emendamento formale che sta formulando Pinna tende a rendere chiaro che il Consiglio dell'ordine non ha la semplice facoltà, ma il dovere di iniziare procedimento penale, allorché concorrano le condizioni previste nell'articolo 47.

PRESIDENTE. Onorevole Pinna, vuole leggere l'emendamento?

PINNA. Ecco l'emendamento: « Nel caso di condanna penale, che non importi la pena accessoria, di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel titolo terzo, ove ricorrano le condizioni sancite dall'articolo 47 della presente legge ».

PRESIDENTE. Mi pare superfluo, come diceva il collega Valiante la dizione « per l'eventuale applicazione delle sanzioni ». L'applicazione è sempre eventuale.

GUERRIERI EMANUELE. L'eventualità era in rapporto al « può ». Siccome diciamo che si inizia procedimento disciplinare è inutile parlare di eventualità.

PINNA. D'accordo, è pleonastico.

L'ultimo comma dell'articolo 37 verrebbe sostituito in questo modo:

« Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 47 ». Firmato. Pinna, Comandini, Kuntze, Guerrieri Emanuele.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Non farò un'opposizione formale all'emendamento che è stato proposto dagli onorevoli Guerrieri, Pinna e altri. Però non posso fare a meno di rilevare che, secondo me, poteva andare benissimo la formula contenuta nel testo del disegno di legge governativo.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su due fatti e ipotesi che sono previsti nell'articolo 37 e nell'articolo 47. Si tratta di ipotesi nettamente diverse. Nell'articolo 47 è previsto l'inizio del procedimento disciplinare al di fuori di ogni altro procedimento di carattere penale. È un potere interno sia pure giurisdizionale del Consiglio dell'ordine, il quale, di fronte a certe mancanze che pur non assurgono alla dignità di reati, ritiene di dover intervenire per applicare le sanzioni. Invece l'articolo 37 fa una ipotesi ben diversa e parla del caso di condanna penale che non importi le pene accessorie previste nell'articolo stesso. Ora, nel caso di una condanna penale che può essere

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1962

irrogata per reati non infamanti, perché non si deve lasciare al Consiglio dell'ordine non dico l'arbitrio, ma il potere discrezionale di iniziare oppure no, un procedimento disciplinare accanto a quello penale? Una certa fiducia bisogna pur riporla nel Consiglio dell'ordine, che comprende professionisti e pubblicisti rappresentanti di tutti i consigli regionali e interregionali e che appartengono a ogni corrente o partito od orientamento politico: e perciò il Consiglio dell'ordine è il supremo tutore della dignità, del decoro, della indipendenza di tutta la categoria. Perché non gli dobbiamo concedere questa facoltà, perché non gli dobbiamo attribuire questa fiducia di decidere se deve o no essere iniziato un procedimento penale?

Precisato questo, siccome nella sostanza la situazione non cambia e il risultato è identico, non faccio opposizione formale all'emendamento, se la Commissione crederà di volerlo approvare.

COMANDINI. Voglio fare solo un'osservazione, dettata dalla esperienza. Il Consiglio dell'ordine apre sempre il processo disciplinare non nella sua forma dibattimentale ma nella forma istruttoria ogni qual volta c'è una condanna penale. Questa è la prassi che io e i miei predecessori abbiamo sempre seguito alla presidenza dell'ordine degli avvocati di Roma. Non avveniva sempre nel passato. Quando si è ripresa l'elezione democratica dei rappresentanti dell'ordine, esaminando tutto quello che c'era in archivi piuttosto polverosi, abbiamo visto che c'erano state delle denunce precise e documentate che non avevano dato luogo a nessun procedimento disciplinare. Viceversa si notavano dei procedimenti disciplinari conclusi qualche volta in modo veramente raccapricciante. Non dico che torneranno momenti in cui si lascerà accumulare la polvere su certe carte, ma al Consiglio dell'ordine non deve essere concesso di evitare quella apertura di procedimenti disciplinari che devono essere fatti in determinate circostanze per tutti quelli che si trovano in una determinata condizione.

È inutile aggiungere — perché lo abbiamo detto tutti e lo sappiamo benissimo — che l'apertura del processo disciplinare intesa in questo senso non significa neppure il rinvio al dibattimento o al giudizio, ma soltanto che si deve aprire un'istruttoria che si chiuderà, come in molti casi certamente avverrà ed è avvenuto, con la dichiarazione di non luogo; ed è evidente che non ci sarà niente di

compromettente né per la dignità personale né per la dignità dell'ordine.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se il consiglio dell'ordine che ha il potere di iniziare il procedimento disciplinare fosse convinto che quel procedimento non meritava di essere aperto, assolverà nel merito.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario nel fare le sue osservazioni ha dichiarato che non presenta un'opposizione formale all'emendamento, chiarendo tuttavia che nella sostanza si rispetta ugualmente il pensiero adottato nell'articolo 37 ultimo comma del disegno di legge governativo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Solo che nel disegno di legge governativo era riconosciuta una maggiore potestà di iniziativa.

MIGLIORI. Rimane integra questa facoltà, perché il Consiglio dell'ordine per iniziare un procedimento penale deve porsi questa domanda: La condanna è tale da dar luogo alla situazione prevista dall'articolo 47?

BERLINGUER. Voglio portare due mie esperienze personali rispetto a quanto si praticava in periodi lontani che non torneranno certamente e a quanto si è praticato più tardi. Non soltanto nel periodo fascista si accantonavano denunce per non svolgere neppure l'istruttoria, ma si arrivava anche ad espellere senz'altro dall'albo professionale alcuni antifascisti, come avvenne nei riguardi del sottoscritto che fu poi ripristinato d'ufficio nell'albo professionale ma richiese di essere, invece, incluso nell'albo dei pubblicisti. Più tardi io ho fatto parte per alcuni anni del collegio dei probiviri all'associazione della stampa ho rilevato con piacere che, allorché si trattava di aprire dei procedimenti disciplinari anche in campo nazionale per reati di carattere politico e non infamanti, si aveva la sensibilità — anche da parte di componenti del collegio dei probiviri come l'onorevole Di Crollanza, che è missino — di chiudere il procedimento.

Ora questa norma mi pare che dia maggiore garanzia per seguire una retta condotta nei procedimenti disciplinari e che suoni in fondo come salvaguardia di moralità per una classe quale quella dei giornalisti, che non stimiamo.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del comma ultimo dell'articolo 37, presentato dai colleghi Guerrieri ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel suo complesso, che, con l'emendamento dell'ultimo comma ora approvato, risulta così formulato:

« Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare, ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 47 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura:

Cessazione dell'attività professionale.

« Il giornalista è cancellato dall'albo dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30, e ne faccia domanda ».

SCHIAVETTI. Conformemente a quanto è stato deciso in precedenza, anche per questo articolo si dovrebbe introdurre un emendamento di carattere formale: sostituire la parola « albo », contenuta nel primo rigo di quest'articolo, con l'altra « elenco ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 con l'emendamento formale, suggerito dall'onorevole Schiavetti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

Inattività.

« È disposta la cancellazione dall'albo dei professionisti o dall'elenco dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale.

Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa ».

L'emendamento di carattere formale, proposto per l'articolo precedente, vale anche per questo. Infatti, si dovrebbero sostituire alle parole: « È disposta la cancellazione dall'albo dei professionisti o dall'elenco dei pubblicisti », le altre: « È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti o dei pubblicisti »; oppure introdurre la seguente dizione: « È disposta la cancellazione dall'albo », depennando poi le parole: « dei professionisti o dei pubblicisti ».

VALIANTE. A mio avviso si dovrebbe soltanto parlare di cancellazione dall'albo dei professionisti, senza far riferimento ai pubblicisti; ciò perché l'attività di questi ultimi è secondaria e, perciò, meno essenziale è la sua continuità, rispetto a quella prevalente e più essenziale dei giornalisti.

SCHIAVETTI. Data la delicatezza e l'importanza del problema e considerata la concomitanza dei lavori nell'Aula, vorrei proporre che non si proceda alla votazione di quest'articolo e si sospenda la seduta.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Schiavetti propone a questo punto di soprassedere alla votazione dell'articolo 39 ed alla prosecuzione dei lavori in considerazione dell'importanza dell'argomento ed anche per la concomitanza dei lavori in Aula, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
